Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale Trapani- già Provincia Regionale di Trapani -

* * *

COPIA

I SETTORE - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO

	Procedura idoneativa pubblica, non concorsuale, per il conferimento di
	incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 a tempo
OGGETTO:	pieno e determinato per la figura di "Istruttore Direttivo Tecnico" Area
	dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Approvazione avviso di
	selezione e schema di domanda.

CIG:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Num. di Settore 92 del 05-11-2024

Reg. Generale N. 603 del 05-11-2024

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di novembre, nella Casa Comunale,

II RESPONSABILE AD INTERIM

INCARICATO con Decreto Sindacale n. 16 R.G. del 30/09/2024 ai sensi di legge;

Vista l'allegata proposta n. 96 del 05-11-2024, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Filippo Oliveri;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di

attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già resa e confermata con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del presente atto;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. 2022/2023/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26/04/2022;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

IL RESPONSABILE AD INTERIM AD INTERIM

	f.to Dott. Filippo Oliveri	
(Firmato digitalmente)		

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

≽Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; >Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA

- Libero Consorzio Comunale Trapani- già Provincia Regionale di Trapani -

* * *

I SETTORE - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO

Preliminare n. 96 del 05-11-2024

Oggetto:

Procedura idoneativa pubblica, non concorsuale, per il conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato per la figura di "Istruttore Direttivo Tecnico" Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Approvazione avviso di selezione e schema di domanda.

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in data 20.12.2023, esecutiva, ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n . 18 in data 15 marzo 2024., esecutiva, ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio
 di previsione per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 11/06/2024, esecutiva, ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2024./2026;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 13.09.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026 laddove è stata calcolata e approvata la capacità assunzionale di questo Ente per il triennio 2024.- 2026 che nel piano delle assunzioni 2024 prevede la copertura di un "Istruttore Direttivo Tecnico presso l'"Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" *full time* a tempo determinato;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 143 del 29.10.2024 dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, ad oggetto: "Avvio delle procedure selettive per la copertura di 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico full time a tempo determinato – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione", ex art. 110, comma 1, d.lgs. 267/2000,

VISTI:

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

 l'art. 18 bis del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici, che prevede modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che per quanto sopra, questo Ente, privo di posti dirigenziali, può stipulare contratti di cui all'art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ex <u>art. 110 del Tuel</u>, la Corte dei Conti, sezione autonomie, con delibera n. 19/2015 ha chiarito l'esclusione di tale tipologia di incarichi dal perimetro di applicazione dell'<u>art. 1, comma 424,</u> della legge 190/2014;

DATO ATTO, altresì, che questo Ente ha carenza di organico rispetto al reale fabbisogno e che il sottodimensionamento della dotazione organica interessa anche la P.O. del Settore IV, soprattutto in relazione ai servizi che vi fanno capo;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di avviare la procedura di selezione pubblica per la copertura, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, di 1 posto di Responsabile del Settore IV. - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

VISTO il d.l. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014;

VISTA la sentenza del TAR Campania 23 giugno 2017;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2018, n. 5298, la quale ha dato la seguente definizione di "concorso": "una procedura preordinata alla selezione concorrenziale nell'ambito di una platea indeterminata di potenziali candidati, mediante il programmatico svolgimento di prove rimesse all'apprezzamento comparativo di apposita commissione giudicatrice, destinato alla trasfusione in apposita graduatoria, inclusiva dei soggetti ritenuti idonei e di quelli dichiarati vincitori"; in particolare, nell'alveo delle procedure "selettive" rientrano tanto il "concorso pubblico" vecchio stampo quanto le procedure "idoneative" che, indipendentemente dalla prefigurazione e dall'esperimento di apposite procedure si caratterizzano per la valutazione meramente fiduciaria dei candidati, con esclusione della formazione di una definitiva graduatoria di merito, che secondo il Consiglio di Stato rappresenta "il vero e proprio elemento scriminante tra l'una e l'altra vicenda".

VISTA, in ultimo, la sentenza della Cassazione, sezione penale, n. 53188 depositata il 27 novembre 2018, la quale ha avallato il principio enunciato dal Consiglio di Stato con la prefata sentenza, secondo il quale, al netto delle scelte operate dalla singola Amministrazione, non tutte le procedure ex art. 110 del Tuel devono comunque essere pubblicate in Gazzetta, essendo limitato l'obbligo a quelle propriamente concorsuali, a prescindere da quanto disposto da norme regolamentari;

In subiecta materia è intervenuta la sez. giurisdizionale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana del 16 marzo 2020, n. 171 per chiarire le modalità dell'affidamento di incarichi dirigenziali, ex art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e la relativa giurisdizione.

Il citato organo conferma l'orientamento che affida al giudice ordinario le controversie per il conferimento di incarichi di natura direttiva "avendo l'art. 63 del d.lgs. 165/2011 espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche Amministrazioni", dovendosi considerare tali atti "come mere determinazioni negoziali e non più atti di alta Amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l'amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

In definitiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare della legittimità degli atti di individuazione della dirigenza mediante i meccanismi di individuazione sopra indicati, qualora, appunto, il giudizio verta direttamente su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi posizioni di diritto soggettivo del lavoratore in relazione alle quali i suddetti provvedimenti costituiscono solamente atti presupposti: si tratta di modalità non di accesso al posto ma di verifica dell'idoneità che presuppone il possesso della qualifica, e non determina una graduatoria tra coloro che presentano i requisiti.

Fattispecie decisamente diversa da quella annoverata al comma 4 dell'art. 63 cit. riferito alle procedure concorsuali per l'assunzione, ove si collocano tra l'altro gli atti di "macro organizzazione", nel cui perimetro possono essere ricondotte, tra l'altro, le determinazioni attinenti alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e alle dotazioni organiche complessive.

In questo senso, il quid decisum esclude che "le selezioni pubbliche per il conferimento di quattordici incarichi dirigenziali a tempo determinato, per anni uno, ex art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000" possano avere il carattere concorsuale di assunzione di cui all'art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, poiché, solo in tal caso, verrebbe a radicarsi la giurisdizione amministrativa.

A sostenere il pronunciamento la distinzione tra concorso pubblico e selezione pubblica secondo gli insegnamenti offerti dal Consiglio di Stato, dove per un caso analogo è stato ribadito che tale procedura selettiva "non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati;

In effetti, l'avviso pubblico per il "reclutamento" della dirigenza richiamata, quella ricompresa nell'art. 110, comma 1 del d.lgs. 267/2000, segue un iter semplificato che presenta una forte componente fiduciaria, dove l'individuazione avviene tra soggetti idonei alla funzione senza alcuna verifica dei requisiti per l'accesso alla qualifica (sono presupposti inscindibili), quanto la presentazione di una rosa di candidature da sottoporre all'organo elettivo, sulla base di una c.d. call pubblica, per definire il quadro organizzativo, ai sensi del comma 10 dell'art. 50 del Tuel, "il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali".

In dipendenza di ciò, si può dedurre che nell'impiego pubblico il conferimento di posizioni organizzative o dirigenziali esula dall'ambito delle procedure concorsuali, di cui all'art. 63 comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto il posto da ricoprire non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato (né un mutamento di area), ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico.

Lo status di dirigente pubblico esprime, in questi termini, l'idoneità professionale del dipendente a svolgere mansioni implicanti un certo grado di responsabilità, e non il diritto soggettivo a mantenere o conservare un determinato incarico, sicché si può giustificare anche su questo profilo il contratto a termine che assegna la funzione ad tempus, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l'affidamento del contratto.

CONSIDERATO che la procedura dell'art. 110 del Tuel è meramente idoneativa, caratterizzata da incarico a contratto di natura temporanea, mancata previsione della nomina di una commissione giudicatrice, non necessario svolgimento di prove e formazione di

graduatorie. Tratti che "concorrono ad evidenziare il triplice carattere di temporaneità, specificità e fiduciarietà che caratterizza la procedura in questione, che, per questi motivi, deve ritenersi, in conformità al comune intendimento, selettiva ma non concorsuale";

VISTO il decreto n.16 del 30.09.2024 di nomina ad interim del sottoscritto a Responsabile del Settore I;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai responsabili gli atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTI:

- il Regolamento degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il d.lgs. 150/2009;

DETERMINA

- di indire la selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto a tempo pieno/parziale e a tempo determinato ex art. 110,
 comma 1, del Tuel 267/2000 per la figura di 1 posto di Responsabile del Settore IV Area dei Funzionari e dell'Elevata
 Qualificazione;
- 2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'allegato avviso di selezione e schema di domanda:
- 3. di pubblicare la presente nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi;
- 4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Filippo OLIVERI, che in riferimento al procedimento non ha conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 62/2013;
- 5. di inserire il testo integrale del bando e facsimile di domanda sul sito web istituzionale del Comune di Favignana;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott. Filippo Oliveri

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

<u>C</u>
(Firmato elettronicamente)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Verificato:

- -La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio
- -Il rispetto della tempistica della legge
- -L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- -La conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Favignana lì 05-11-2024

IL RESPONSABILE AD INTERIM AD INTERIM

Dott. Filippo Oliveri

(firmato digitalmente)